DECISIONE N. 22-63

dell'11 dicembre 1963

che modifica la decisione n. 4-53 del 12 febbraio 1953 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese delle industrie del carbone e del minerale di ferro

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli artt. 60, 2a e 63, 2 del Trattato,

Vista la decisione n. 4-53 del 12 febbraio 1953 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese delle industrie del carbone e del minerale di ferro (*Gazzetta Ufficiale C.E.C.A.* 12 febbraio 1953, pag. 3 e seg.) ;

Considerato che :

— l'esperienza ha dimostrato che la decisione n. 30-53, con la quale l'Alta Autorità ha precisato le pratiche vietate dall'art. 60, 1 del Trattato, non ha definito esattamente e completamente gli obblighi delle imprese relativi alle loro organizzazioni di vendita e agli intermediari che agiscono per loro conto ;

— l'Alta Autorità ha modificato di conseguenza la decisione n. 30-53 con la decisione n. 19-63 dell'11 dicembre 1963 ;

— è necessario uniformare gli obblighi delle imprese relativi alla pubblicità dei prezzi e condizioni di vendita alle disposizioni modificate con decisione n. 19-63 ;

— nella misura in cui le imprese delle industrie del carbone e del minerale di ferro si avvalgono di organizzazioni di vendita per lo smercio dei propri prodotti, esse sono tenute a vigilare affinchè le organizzazioni di vendità pubblichino i propri listini di prezzi e condizioni di vendita in conformità alle disposizioni della decisione n. 4-53 ; le imprese sono peraltro autorizzate a far riferimento ai listini di prezzi delle loro organizzazione di vendita invece di pubblicare i propri listini di prezzi e viceversa ;

— la stessa disciplina dev'essere applicata agli intermediari che agiscono in nome proprio, ma distribuiscono i prodotti delle imprese per conto di quest'ultime (commissionari, depositari) ;

Previa consultazione del Comitato consultivo ;

DECIDE :

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione n. 4-53 è modificato come segue :

« 1. Le imprese delle industrie del carbone e del minerale di ferro sono obbligate a pubblicare i propri listini di prezzi e condizioni di vendita conformemente alle disposizioni della presente decisione.

2. Le imprese che si avvalgono di un'organizzazione di vendita per lo smercio dei propri prodotti (articolo 1, secondo comma della decisione n. 30-53) debbono vigilare affinchè anche tale organizzazione di vendita pubblichi i propri listini di prezzi e condizioni di vendita, conformemente alle disposizioni della presente decisione.

3. Le imprese delle industrie del carbone e del minerale di ferro possono comunicare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, che i propri prodotti sono venduti alle stesse condizioni di vendita e prezzi di listino della loro organizzazione di vendita.

L'organizzazione di vendita può comunicare, secondo le stesse modalità, che i prodotti sono venduti sulla base dei listini di prezzi e delle condizioni di vendita dell'impresa. »

Articolo 2

L'articolo 5 della decisione n. 4-53 è modificato come segue :

« 1. Le imprese e le loro organizzazioni di vendita debbono obbligare gli intermediari, i quali vendono in nome proprio, ma per conto di tali imprese e organizzazioni di vendita (commissionari, depositari), ad osservare le disposizioni della presente decisione per quanto riguarda i listini di prezzi e condizioni di vendita da essi pubblicati.

2. Nella misura in cui tali intermediari non pubblicano i listini di prezzi e condizioni di vendita, essi possono adempiere i propri obblighi comunicando, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, che i listini di prezzi e condizioni di vendita fissati dalle imprese o dalle loro organizzazioni di vendita, in conformità della presente decisione, sono applicabili alle proprie vendite.

3. Le imprese sono responsabili delle infrazioni agli obblighi sopracitati compiute dagli intermediari. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 6 della decisione n. 4-53 del 12 febbraio 1953 è abrogato.

Articolo 4

La presente decisione sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa entrerà in vigore il 20 gennaio 1964.

Il testo della decisione n. 4-53, modificato ai sensi della presente decisione, sarà pubblicato sotto forma di comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta dell'11 dicembre 1963.

Per l'Alta Autorità
Il Presidente
Dino DEL BO

DECISIONE N. 23-63
dell'11 dicembre 1963
che obbliga le imprese siderurgiche della Comunità a comunicare all'Alta Autorità le transazioni per allineamento delle proprie offerte sulle condizioni di imprese esterne alla Comunità

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli artt. 47 e 60, 2 b) ultimo comma del Trattato ;

Considerato che :

— ai sensi dell'art. 60, 2 b) ultimo comma, le imprese della Comunità hanno il diritto di accordare sui prezzi dei propri listini i ribassi necessari ad allineare le proprie offerte sulle condizioni delle imprese esterne alla Comunità ; esse sono però tenute a dichiarare tali transazioni all'Alta Autorità la quale, in caso di abuso, può limitare o abolire nei confronti delle imprese interessate il beneficio di tale deroga ;

— tali transazioni sono state spesso dichiarate all'Alta Autorità con notevole ritardo ed in condizioni tali da impedirne una valutazione adeguata ; di conseguenza è necessario obbligare le imprese siderurgiche della Comunità a notificare tali transazioni all'Alta Autorità, corredate di determinate indicazioni, nei tre giorni successivi alla stipulazione del contratto ;

DECIDE :

Articolo 1

1. Le imprese siderurgiche sono tenute a dichiarare all'Alta Autorità, nei tre giorni successivi alla loro stipulazione, tutte le transazioni per allineamento delle proprie offerte sulle condizioni delle imprese esterne alla Comunità.

2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni :

a) data di stipulazione del contratto ;

b) prodotti da consegnare, precisandone la quantità, la qualità e le dimensioni ;

c) paese di destinazione dei prodotti da consegnare ;

d) ragguagli sulle condizioni di vendita offerte da imprese esterne alla Comunità, in particolare : data, paese di origine, quantità, condizioni di pagamento ;

e) prezzo franco destino dei prodotti dell'impresa esterna alla Comunità (sdoganato o senza dazi doganali, tasse incluse o escluse, importazione temporanea) ;

f) proprio prezzo franco destino ;

g) prezzo allineato convenuto franco destino ;

h) scarto in percentuale rispetto al proprio prezzo franco destino.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa entrerà in vigore il 20 gennaio 1964.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta dell'11 dicembre 1963.

Per l'Alta Autorità
Il Presidente
Dino DEL BO